



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL CENTRO ABITATO**Ordinanza nr. 12 /2012**Prot. n. 2764 /2012**IL SINDACO**

Considerata la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza, della fluidità e dell'ordine della circolazione stradale, con la quale viene rappresentata la necessità di istituire divieti e limitazioni atti a disciplinare il transito sulle strade comunali;

Considerato che nel locale C.so XXV APRILE corrente sulla S.P. n. 26 "BALZOLA/CASALE POPOLO", si rende necessario, per quanto sopra dichiarato, la revisione della segnaletica verticale in ordine all'istituzione di tratto di divieto di fermata, a lato della corsia di marcia in direzione Casale Monferrato, dall'incrocio con V.le FORLANINI n. civ. 1 con estensione per metri lineari 26,70 sulla carreggiata in precedenza indicata;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto anche per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse di dover dare corso al provvedimento proposto a far data dal giorno **09/08/2012**;

Visto la LR 65 del 07/03/1986, art. 2;

Visto l'art. 54 D.L. 18/08/2000 n° 267;

ORDINA

1. Che sulle strade del **centro abitato di Balzola**, elencate nella tabella, venga apposta la segnaletica verticale ed orizzontale di cui alla seguente cartografia:

PREDISPOSIZIONE NUOVA SEGNALETICA VERTICALE NEL CAPOLUOGO				
N.D.	ESATTA POSIZIONE DEL SEGNALE	FIG.	Descrizione del segnale di cui al regolamento del CDS	PANNELLI INTEGRATIVI
1	C.so XXV Aprile : S.P. 26 (lato Dx.) dall'incrocio con V.le Forlanini n. civ. 1 per mt. 26,70	FIG. II 75 ART. 120	DIVIETO di FERMATA	
2				
3				
4				
5				

2. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del codice della strada e del relativo regolamento come prima richiamato;
3. Il personale dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti metodi di diffusione.
4. Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

5. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
6. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento.
7. A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ufficio di polizia Locale, nella persona dell'Ispettore di P.L. Germano Delmiglio.
8. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Dalla Residenza comunale, lì 9 Agosto 2012

IL SINDACO
Gianfranco Botgoglio

